

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2362

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, PEZZATI, CORDER, PRESUTTI, COSTAMAGNA, CARENINI, CATTANEI, SOBRERO, FIORET, PISICCHIO, SABBATINI, MASTELLA MARIO CLEMENTE, DE CINQUE, MARABINI, CAPPELLI, SAVINO, MAGGIONI, BAMBI, LAMORTE, SEGNI, BORRUSO, TASSONE, CAIATI, PELIZZARI, ZANIBONI, ZOLLA, CASTELLUCCI, CAZORA, MEUCCI, ZOPPI, CARUSO IGNAZIO**

*Presentata il 27 luglio 1978*

Norme per la pensionabilità delle indennità fondamentali a carattere operativo del personale militare delle Forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel settore del trattamento economico del personale militare molti sono gli aspetti carenti e sperquativi, ma di tali aspetti quello che appare oggi necessario affrontare e risolvere con la massima sollecitudine — per i sensibili riflessi che ha sulla categoria — riguarda la pensionabilità delle indennità professionali.

Sulla delicata questione è stata più volte richiamata l'attenzione del legislatore soprattutto nella fase di perfezionamento legislativo delle norme vigenti; ricordiamo in proposito l'ordine del giorno del deputato Durand de la Penne approvato dalla VII Commissione della Camera all'atto del varo della legge 5 maggio 1976, n. 187, e le precise indicazioni riportate nella nota relazione al Parlamento, di cui all'articolo 18 della stessa legge, concernente la revisione del sistema delle indennità operative.

Anche di recente nella seduta della VII Commissione difesa della Camera del 18 luglio 1978 numerosi parlamentari hanno ribadito l'esigenza assoluta di un'intervento legislativo volto a stabilire anche per il personale delle Forze armate benefici pensionistici analoghi a quelli già concessi alle Forze di polizia, esigenza condivisa pienamente dal Sottosegretario di Stato per la difesa presente alla seduta.

Tali opinioni sono altresì in linea con il generale orientamento, che va sempre più affermandosi e consolidandosi anche nell'ambito della pubblica amministrazione, di rendere pensionabili i trattamenti economici accessori che abbiano carattere di generalità e di continuità — caratteristiche indiscutibilmente tipiche ad esempio dell'indennità d'impiego operativo di base — in modo da avvicinare quanto più possibile il trattamento di quiescenza a

quello percepito in attività di servizio e creare, quindi, quella continuità retributiva che è invocata dal personale raggiunto dai limiti di età.

Ciò trova conferma nel riconoscimento del diritto alla pensionabilità di una consistente quota dell'indennità per servizio d'istituto delle Forze di polizia, le cui motivazioni per la natura stessa dell'indennità, non differiscono da quelle riguardanti le indennità peculiari del personale delle Forze armate; tale quota poi è stata sensibilmente maggiorata con la recente approvazione del disegno di legge sull'adeguamento di alcune indennità spettanti alle Forze di polizia.

Il problema è reso ancora più drammatico dal fatto che i ridotti limiti di età fissati per il collocamento in quiescenza della quasi totalità del personale delle Forze armate non consentono a molti di conseguire quel massimo di pensionabilità raggiungibile da qualsiasi dipendente civile dello Stato, senza contare che la legge 29 settembre 1973, n. 804, prevede il transito nell'ausiliaria di numerosissimi ufficiali prima dei normali limiti di età, per riduzione di quadri, a seguito della ristrutturazione dell'organizzazione militare.

La mancata pensionabilità della indennità operativa comporta attualmente decurtazione del trattamento di quiescenza rispetto alla retribuzione percepita in servizio dell'ordine del 25 per cento per l'ufficiale collocato in pensione con il grado di tenente colonnello (grado massimo raggiunto dalla gran parte degli ufficiali) e del 30 per cento per il sottufficiale collocato in pensione con il grado di maresciallo maggiore aiutante. Si tratta di percentuali sensibili che non trovano riscontro in altri settori del pubblico impiego.

È noto, infine, che le poche indennità pensionabili (aeronavigazione e volo) oltre ad essere appannaggio di una aliquota molto ristretta di militari, sono regolate, per quanto concerne i benefici pensionistici, da un meccanismo estremamente complesso e soprattutto sperequativo nei confronti dei gradi meno elevati della gerarchia; meccanismo che, pertanto, occorrerà modificare.

Ferma restando quindi la necessità di attribuire, anche dal punto di vista pensionistico, un trattamento preferenziale alle Forze dell'ordine, costituisce doveroso atto di giustizia attribuire anche ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica un equo compenso per gli analoghi rischi, disagi e responsabilità affrontati nel corso del servizio. Le disparità di trattamento attuali hanno già prodotto effetti nocivi sul morale di larghi strati di personale delle Forze armate e non si può escludere che tali effetti possano a breve scadenza rivelarsi esiziali per la saldezza della stessa compagine militare.

La presente proposta di legge tende pertanto a modificare nel senso sopraindicato la legislazione pensionistica compendiate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed in norme legislative successive; a tal fine prevede una serie organica di provvedimenti volti a stabilire un armonico ed equilibrato pensionamento di tutte le indennità fondamentali tenendo conto, non solo della loro scala di valori, ma anche dei periodi di servizio prestato nelle diverse condizioni d'impiego.

In particolare:

gli articoli 1 e 3 fissano le modalità di pensionamento delle indennità fondamentali a carattere operativo, aeronavigazione e volo escluse;

gli articoli 2 e 4 modificano la normativa vigente in materia di pensionamento delle indennità di aeronavigazione e di volo;

l'articolo 5 adegua il trattamento pensionistico del personale cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore del provvedimento, in relazione alle nuove norme di pensionamento delle indennità;

gli articoli 6, 7 e 8 dettano norme accessorie;

l'articolo 9 indica in diciassette miliardi l'onere complessivo per l'anno 1978.

Onorevoli Colleghi! Per i motivi suesposti auspichiamo una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che hanno percepito le indennità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 187, compete, in aggiunta alla pensione normale e all'indennità *una tantum*, la quota pensionabile — determinata secondo le aliquote di pensionabilità previste dalle vigenti disposizioni — della somma corrispondente alla misura dell'indennità d'impiego operativo di base stabilita per la prima fascia di gradi alla Tabella I — note escluse — della stessa legge 5 maggio 1976, n. 187 e successive modificazioni ed integrazioni, calcolata ad anno.

Per i periodi trascorsi nelle condizioni di impiego di cui agli articoli 2, 3 e 6 della predetta legge la quota pensionabile spettante ai sensi del precedente comma è maggiorata, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un massimo complessivo di venti anni, secondo le percentuali indicate nella tabella A annessa alla presente legge.

Qualora i predetti periodi risultino superiori al massimo dei venti anni computabili, si dovrà tenere conto dell'indennità più favorevole percepita — nel tempo — dagli interessati.

## ART. 2.

Per gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione o di volo di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 1976, n. 187, la pensione normale e l'indennità *una tantum* sono aumentate di tanti ventottesimi dei nove decimi delle predette indennità percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestato nelle condizioni di cui agli articoli 4 e 5 della predetta legge e con il massimo di venticinque ventottesimi.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado e dell'anzianità di servizio aeronavigabile che il personale possiede all'atto della cessazione dal servizio aeronavigante stesso.

Il calcolo dell'aliquota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione è effettuato, separatamente per ciascun periodo d'impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base della corrispondente indennità di cui alla tabella II annessa alla legge 5 maggio 1976, n. 187 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile, si tiene conto delle misure più favorevoli percepite — nel tempo — dagli interessati.

Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze di polizia che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione e di volo.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica considerati nelle norme del presente articolo, se più favorevoli, si applicano in alternativa le norme previste dal precedente articolo 1; in quest'ultimo caso si deve tener conto anche della tabella B annessa alla presente legge.

### ART. 3.

Per gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano percepito le indennità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 187, la pensione privilegiata di prima categoria è aumentata della quota spettante ai sensi del precedente articolo 1 della presente legge, con un minimo di aumento corrispondente al 75 per cento della misura dell'indennità d'impiego operativo di base prevista alla Tabella I —

note escluse — della stessa legge 5 maggio 1976, n. 187 e successive modificazioni ed integrazioni, calcolata ad anno.

Per i militari di truppa non in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica l'aumento di cui sopra è stabilito nella misura pari al 75 per cento dell'indennità percepita in attività di servizio spettante ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 5 maggio 1976, n. 187 e successive modificazioni ed integrazioni, calcolata ad anno.

L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato applicando, alla misura stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui al secondo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche alle quote pensionabili dell'indennità mensile per servizio di istituto e dell'indennità mensile penitenziaria, previste dalla legge 23 dicembre 1970, numero 1054 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 4.

Per gli ufficiali e i sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative indennità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 1976, n. 187, la pensione privilegiata di prima categoria è aumentata dell'aliquota indicata nel primo comma dell'articolo 2 della presente legge con un minimo di aumento corrispondente a quindici ventottesimi.

Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra è stabilito nella misura pari al 75 per cento dell'indennità percepita in attività di servizio spettante ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 1976, n. 187 e successive modificazioni ed integrazioni, calcolata ad anno.

L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato applicando, alla misura stabilita per la prima

categoria, le percentuali di cui al secondo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

#### ART. 5.

A decorrere dal 1° aprile 1978, le pensioni spettanti al personale indicato nei precedenti articoli 1 e 2, cessato dal servizio entro il 31 marzo 1978, sono maggiorate di un importo mensile lordo rispettivamente pari a 20.000 e 15.000 lire, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità.

Con la stessa decorrenza, le pensioni spettanti ai coniugi del personale indicato nel precedente comma sono maggiorate di un importo mensile lordo rispettivamente pari a 15.000 e 10.000 lire, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità.

Gli aumenti di cui ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni del personale militare cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 187, nonché a quelle spettanti ai loro congiunti.

Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi non vanno assoggettate, per l'anno 1979, alla perequazione automatica di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

All'attribuzione delle maggiorazioni di cui al presente articolo provvedono direttamente le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le singole partite di pensione.

#### ART. 6.

Il livello del trattamento pensionistico della presente legge non può superare i limiti di cui agli articoli 20 e 37 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

#### ART. 7.

Se nel computo dei vari periodi di servizio di cui all'articolo 1, secondo comma, e all'articolo 2, terzo comma, della

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

presente legge risulta una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi è computata come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi non viene computata.

## ART. 8.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 59, 60 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

È abrogata altresì ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

## ART. 9.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1978, valutato in lire 17 miliardi, si farà fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 6856 dello stato di previsione del predetto anno del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA A

Numero	INDENNITA	Aumento percentuale della quota pensionabile dell'indennità di impiego operativo di base per ogni anno di servizio prestato con percezione dell'indennità
1.	Impiego operativo per reparti di campagna . .	0,75
2.	Impiego operativo per reparti e supporti delle truppe alpine . . . . .	1,25
3.	Di imbarco:	
	per mezzi di superficie . . . . .	2,1
	per sommergibili . . . . .	6
6.	Per il controllo dello spazio aereo:	
	I grado di abilitazione . . . . .	0,5
	II grado di abilitazione . . . . .	1
	III grado di abilitazione . . . . .	2,5

TABELLA B

Numero	INDENNITA	Aumento percentuale della quota pensionabile dell'indennità di impiego operativo di base per ogni anno di servizio prestato con percezione dell'indennità
1.	Aeronavigazione:	
	per aviogetti . . . . .	7,5
	per velivoli ad elica plurimotore da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio e elicotteri ed altri velivoli con armamento da guerra . . . . .	4,5
	altri velivoli ed elicotteri . . . . .	3
	per ufficiali osservatori . . . . .	1,5
2.	Volo:	
	per equipaggi fissi . . . . .	1,5
	per sperimentatori in volo . . . . .	2,5